



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Protezione Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DIP/TERAG16/0047051
del 14/09/2016
----- USCITA -----

Mod. 9

Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

Indirizzi in allegato

OGGETTO: evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016.

Si fa seguito alle note prot. n. UC/TERAG/44398 e n. UC/TERAG/46164, rispettivamente del 3 settembre 2016 ed 11 settembre 2016, con le quali sono state fornite le prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spesa ammissibili di rimborso relative alle attività da porre in essere per assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite.

L'art. 5 della O.C.D.P.C. n. 392/2016 contiene disposizioni relative al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, al fine di supportarne la mobilitazione operativa, fissando criteri e limiti per il riconoscimento di compensi, in deroga alla contrattazione collettiva o alle disposizioni ordinamentali di comparto nonché alle disposizioni normative esplicitamente richiamate al comma 8, relative alle attività prestate e da prestare nel contesto emergenziale.

Tali disposizioni sono finalizzate ad agevolare il necessario dispiegamento dei dispositivi di intervento delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurando il riconoscimento degli oneri straordinari sostenuti, secondo parametri omogenei e coerenti con le diverse fasi di attività.

L'articolo in esame prevede una distinzione tra il periodo di prima emergenza, dal 24 agosto al 30 settembre, e due successive fasi, rispettivamente definite dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti straordinari di cui trattasi sono, in tale contesto, articolati per consentire una corretta graduazione degli istituti, in coerenza con naturale evolvere delle attività emergenziali.

Le disposizioni sono riferite, in via generale, al personale delle Pubbliche Amministrazioni come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e, in relazione alle Amministrazioni o enti di appartenenza, sono dettati precipui criteri organizzativi e di governo della spesa.

Foglio n. 2

Alle Regioni viene rimessa l'istruttoria degli adempimenti connessi per quanto riguarda il proprio personale oltre che per le proprie strutture, anche per le attività poste in essere dagli enti locali interessati nei territori di competenza.

1. Periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016.

Per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre le disposizioni adottate mirano a definire un compenso remunerativo delle attività svolte, considerando le modalità operative e di intervento disagiate proprie delle prime fasi dell'emergenza.

Il predetto compenso, riservato solo al personale direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività comunque connesse con la situazione emergenziale, è articolato in 4 tipologie:

- **personale non dirigenziale**, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa
 - o impiegato sul territorio colpito;
 - o impiegato in sede, anche con compiti di supporto;
- **titolari di incarichi dirigenziali**
 - o impiegato sul territorio colpito;
 - o impiegato in sede, anche con compiti di supporto.

1.1 Personale non dirigenziale, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa

1.1.1 Impiego sul territorio colpito

Al personale non dirigenziale, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa, **direttamente impiegato sul territorio colpito**, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta una speciale indennità operativa omnicomprensiva (con esclusione del solo trattamento di missione, ove spettante), forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego (art. 5, comma 1, lettera a). Il riferimento ad un parametro forfettario consente, nel primo periodo della gestione emergenziale, caratterizzato da una strutturazione organizzativa improntata all'immediatezza di intervento e alla flessibilità di impiego, di riconoscere prestazioni rese nei territori colpiti congruenti con il reale impegno del personale interessato.

Per '**impiego sul territorio colpito**' la disposizione ricomprende sia il personale inviato nelle aree terremotate e proveniente da zone diverse del Paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio.

La speciale indennità operativa, ancorché riconosciuta in misura forfettaria, deve essere, tuttavia, commisurata ai giorni di effettivo impiego. Tale indennità ammonta, quindi, al controvalore di 12,5

ore/giorno per il periodo 24-31 agosto e a 10 ore/giorno per il periodo 1°-30 settembre, riferite alle prestazioni di lavoro straordinario notturno e festivo, e potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità, dai dirigenti preposti delle strutture Amministrazioni di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi di quanto previsto dallo specifico comma 9, in ragione della specificità di istituti già contrattualmente disciplinati e vigenti, concorre alla copertura dei relativi oneri, anche se eventualmente eccedenti i limiti previsti dal comma 1, lettera a), con proprie risorse finanziarie, le cui fonti sono analiticamente indicate nel medesimo comma.

1.1.2 Impiego in sede

Al personale non dirigenziale, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa, impiegato in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 100 ore di straordinario mensile pro-capite, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti (art. 5, comma 1, lettera b).

Per 'impiego in sede' la disposizione, in ragione del combinato disposto del comma 1, lettera b) e del comma 3, è da intendersi riferita unicamente al personale operante nelle strutture centrali di coordinamento nazionali del Dipartimento della Protezione Civile, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia, nonché delle Forze Armate e di quello operante nelle sole strutture di protezione civile delle 4 Regioni colpite, per le attività poste in essere per assicurare il coordinamento degli interventi e la mobilitazione degli operatori. Tali compensi potranno, pertanto, essere riconosciuti unicamente al verificarsi delle seguenti tre condizioni contestuali: l'appartenenza alle strutture specificate dal comma 3, lettere a), b) e c); l'effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto, e l'effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità, dai dirigenti preposti delle strutture Amministrazioni di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale

1.2 Titolari di incarichi dirigenziali

1.2.1 Impiego sul territorio colpito

Ai titolari di incarichi dirigenziali **direttamente impiegati sul territorio colpito**, sempre fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti (con esclusione del solo trattamento di missione, ove spettante) può essere riconosciuta sino al **30 settembre 2016**, una indennità di funzione pari al 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio, commisurata ai giorni di effettivo impiego (art. 5, comma 2, lettera a).

Per ***'impiego sul territorio colpito'*** la disposizione ricomprende sia i dirigenti inviati nelle aree terremotate e proveniente da zone diverse del Paese, sia i dirigenti operanti nei territori colpiti in quanto già ivi presenti per esigenze di servizio.

L'indennità di funzione deve essere commisurata ai giorni di effettivo impiego. Tale indennità ammonta, quindi, a 1/8 del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio come determinata dal rispettivo ordinamento e/o dal vigente contratto, per i giorni di effettivo impiego del periodo 24-31 agosto, e a 1/30° del 50% della medesima retribuzione mensile di posizione e/o di rischio per i giorni di effettivo impiego del periodo 1°-30 settembre, e potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria responsabilità, dai dirigenti preposti delle strutture Amministrazioni di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale.

1.2.2 Impiego in sede

Ai titolari di incarichi dirigenziali **impiegati in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale**, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta sino al **30 settembre 2016**, una indennità di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio, commisurata ai giorni di effettivo impiego. (art. 5, comma 2, lettera b).

Per ***'impiego in sede'*** la disposizione, in ragione del combinato disposto del comma 2, lettera b) e del comma 3, è da intendersi riferita unicamente ai dirigenti operanti nelle strutture centrali di coordinamento nazionali del Dipartimento della Protezione Civile, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia, nonché delle Forze Armate e di quello operante nelle sole strutture di protezione civile delle 4 Regioni colpite, per le attività poste in essere per assicurare il coordinamento degli interventi e la mobilitazione degli operatori. Tali compensi potranno, pertanto, essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l'appartenenza alle strutture specificate dal comma 3, lettere a), b) e c), e l'effettivo svolgimento di compiti e funzioni, anche di supporto, direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto. Tali coesistenti condizioni dovranno essere attestate, sotto la propria

responsabilità, dai dirigenti preposti delle strutture Amministrazioni di appartenenza, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale.

1.3 Modalità di individuazione del personale impiegato in sede

L'individuazione del personale dirigenziale e non impiegato in sede ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera b) e nel comma 2, lettera b) dell'art. 5 e beneficiario dei compensi ivi previsti, ai sensi del comma 3 deve essere ultimata entro il 15 settembre 2016 a cura, rispettivamente:

- per il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia e delle Forze Armate dal vertice della struttura di appartenenza;
- per il personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente.

Tale individuazione dovrà avere carattere numerico e non nominativo, rinviandosi la relativa rendicontazione a quanto successivamente specificato al paragrafo 1.4. **Entro il termine del 17 settembre 2016** è necessario comunicare, alla e-mail funzione.amministrativofinanziaria@protezionecivile.it, il limite massimo numerico di personale, suddiviso tra dirigenziale e non dirigenziale, impiegato nei termini sopra specificati. Tale limite massimo potrà essere eventualmente articolato in misura differenziata anche all'interno del periodo 24 agosto-30 settembre, in ragione degli effettivi impieghi e del naturale evolversi delle attività.

1.4 Rendicontazione degli oneri connessi all'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5

Alla ricognizione degli oneri corrispondenti all'attuazione delle misure contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, secondo quanto stabilito al comma 4 del medesimo art. 5, provvederà il Dipartimento della Protezione Civile.

Entro il 1° dicembre 2016, pertanto, le Amministrazioni interessate dall'applicazione delle predette disposizioni dovranno far pervenire all'Ufficio Amministrazione e Bilancio – Servizio Affari Finanziari – funzione.amministrativofinanziaria@protezionecivile.it - l'analitica rendicontazione degli oneri relativi ai compensi spettanti, al fine delle verifiche di rispondenza alle disposizioni dell'art. 5, come sopra specificate, e del relativo e conseguente rimborso. Per le Amministrazioni centrali, le comunicazioni dovranno essere inviate dai rispettivi vertici. Per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, le comunicazioni dovranno essere inviate dalle Regioni che avranno cura, come già anticipato, di assicurare la relativa istruttoria anche per agli enti locali ad esse territorialmente afferenti.

A tal fine, verranno impartite in seguito specifiche disposizioni in relazione alle modalità di rendicontazione, che - si anticipa - saranno conformi a quanto previsto in merito dalla disciplina in tema di

Foglio n. 6

Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), per la cui attivazione il Governo, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile, ha già avviato la relativa istruttoria. Con le predette disposizioni saranno anche definite le modalità e tempistiche per il periodico rimborso degli oneri successivi.

2. Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 – PIANI DI IMPIEGO

Le misure finalizzate a supportare il proseguimento dell'operatività delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel successivo periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, individuato ai sensi del comma 5, saranno definite con apposita e successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Tali misure saranno rideterminate nei limiti massimi e riarticolate nel loro contenuto in ragione dell'evoluzione delle esigenze e delle tipologie di attività, sulla base di **piani di impiego** proposti dai vertici delle Amministrazioni centrali e, per quanto riguarda le strutture regionali e gli enti locali ad esse territorialmente afferenti, dalle Regioni. Al fine di poter concordare tali piani nel quadro delle complessive esigenze di coordinamento degli interventi entro il termine del 20 settembre 2016 e di poter, conseguentemente, adottare la prevista nuova ordinanza, **si raccomanda che la trasmissione delle proposte di piani di impiego alla Di.Coma.C. avvenga entro il 17 settembre 2016.**

I predetti piani di impiego dovranno contenere una prospettazione delle attività da porre in essere nel periodo indicato e direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza, in ragione di una ragionevole previsione della loro evoluzione. Sulla base delle citate attività dovranno, quindi, essere quantificate le unità massime di personale da impiegare e con relativa stima degli oneri, articolati rispetto al personale dirigenziale e non, sempre avendo cura di evidenziare i **solli oneri eccedenti** i limiti già autorizzati dai rispettivi ordinamenti che si riterrebbe necessario autorizzare e riconoscere per consentire l'attuazione dei piani medesimi.

In ragione dell'evoluzione delle attività si precisa che le disposizioni che saranno adottate con riferimento al periodo 1° ottobre-31 dicembre saranno essenzialmente riferite alle attività nei territori colpiti, prevedendosi, in tal senso, un ulteriore contenimento delle disposizioni relative nella considerazione che le attività in sede già ristrette alle sole dovranno essere finalizzate esclusivamente alla funzione di coordinamento effettivamente svolta dai soggetti di cui al comma 3.

I piani di impiego dovranno, altresì, contenere una programmazione di massima dei mezzi da impiegare, al fine della quantificazione dei relativi oneri che troverà disciplina in apposita e specifica ordinanza.

I piani di impiego costituiscono uno strumento di programmazione e, nella relativa attuazione, potranno subire motivate rimodulazioni, in ragione dell'evoluzione effettiva delle esigenze e, la cui **condivisione preventiva** dovrà assicurata all'interno della Di.Coma.C. Al riguardo **si invitano le**

Foglio n. 7

Amministrazioni e gli enti in indirizzo ad assicurare il mantenimento di un costante e puntuale raccordo con l'Unità di Coordinamento. Tale preventiva condivisione costituirà il presupposto per l'eventuale e successivo riconoscimento di oneri e spese eccedenti i piani condivisi alla data del 20 settembre 2016.

3. Periodo dal 1° gennaio 2017 alla scadenza dello stato di emergenza

Le indicazioni relative al periodo successivo al 1° gennaio 2017, propedeutiche all'ulteriore riconfigurazione degli impieghi, saranno fornite con successiva nota.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Presidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini
regione.giunta@postacert.umbria.it

Al Prefetto di RIETI
Piazza Cesare Battisti, 02100
RIETI.
protocollo.prefri@pec.interno.it

Al Prefetto di ASCOLI PICENO
Piazza Simonetti, 36 63100.
ASCOLI PICENO
protocollo.prefap@pec.interno.it

Al Prefetto di MACERATA
Piazza Libertà, 15 62100
protocollo.prefme@pec.interno.it

Al Prefetto di FERMO
Corso Cavour, 104 63900
protocollo.preffm@pec.interno.it

Al Prefetto dell' AQUILA
Corso Federico II n, 11
protocollo.prefaq@pec.interno.it

Al prefetto di TERAMO
Via Luigi Vinciguerra
protocollo.prefte@pec.interno.it

Al Prefetto di PERUGIA
Via Piazza Italia, 11
Protocollo.prefpg@pec.interno.it

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dicomacvvf@vigilfuoco.it

Foglio n. 2

Comando Operativo Vertice Interforze
coi.dicomac@protezionecivile.it

Polizia di Stato
ps.dicomac@protezionecivile.it

Arma dei Carabinieri
cc.dicomac@protezionecivile.it

Guardia di Finanza
gdf.dicomac@protezionecivile.it

Corpo Forestale dello Stato
cfs.dicomac@protezionecivile.it

Comando Generale delle Capitanerie di
Porto
cp.dicomac@protezionecivile.it

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga
gransassolagapark@pec.it

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
parcosibillini@emarche.it

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia
aoo.roma@pec.ingv.it

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Consiglio Nazionale Ricerche
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
dta@pec.cnr.it

Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile
ENEA@cert.enea.it

Foglio n. 3

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per le dighe, le
infrastrutture idriche ed elettriche
emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it

Conferenza Unificata – Rappresentanti
delle Regioni
dip.protezione_civile@pec.provincia.tn.it
centrale115@pec.provincia.tn.it

Ministero per i Beni e le attività Culturali
e del Turismo
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it
areasicurezza@pec.anci.it

Ministero dell'Istruzione, dell'
Università e della Ricerca
Capo di Gabinetto del Ministro
uffgabinetto@postacer.istruzione.it